

TITOLO I

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni,
nonché di lavoro flessibile e di mobilità

CAPO I

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento ed assunzioni

Art.1

Disposizioni in tema di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: *"3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
 - a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
 - b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato presso l'amministrazione che emana il bando, almeno tre anni negli ultimi cinque anni, di contratto di somministrazione di lavoro o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei periodi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici";*
 - b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: *"Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, secondo la legge, tale riduzione si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, a seguire, tenendo conto delle riserve del comma 3-bis e dell'articolo 52.";*
 - c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: *"Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un*

decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equilanza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico sul sito istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

- d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente *“Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.*
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) l'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole *“, secondo le modalità di cui al comma 10,”.*
5. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente *“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per*

cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, fino al 31 dicembre 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, nel limite del 50 per cento per l'anno 2015 e nel limite del cento per cento a decorrere dall'anno 2016."

6. Sono nulle le assunzioni adottate in violazione del regime previsto dalle leggi in materia di *turn over* e di vincoli di spesa del personale, con conseguente responsabilità erariale nei confronti di coloro che hanno adottato gli atti.
7. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 95 /2012, le parole "di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art.2

Disposizioni in materia di visite mediche, terapie e prestazioni specialistiche – modifica dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001

1. Il comma 5-*ter* dell'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"5-ter. Nel caso in cui l'assenza abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante attestazione di presenza trasmessa dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione all'amministrazione e al dipendente mediante posta elettronica."

CAPO II

Misure urgenti per favorire la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni

Art.3

Semplificazione delle procedure di mobilità nel pubblico impiego

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "*dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato*" sono sostituite dalle seguenti parole "*sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è assegnato sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale sarà assegnato*";
 - b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente "*Prima di avviare procedure concorsuali e di procedere a nuove assunzioni di vincitori o di idonei di concorsi rimane fermo l'obbligo di applicare l'art. 34-*bis*, a pena di nullità degli atti adottati in violazione di tale obbligo. Con la programmazione triennale del fabbisogno di personale le pubbliche amministrazioni definiscono in termini qualitativi e quantitativi le tipologie di professionalità ricercate mediante procedure di mobilità ai sensi del comma 1, nel rispetto dei posti vacanti nella dotazione organica e delle disponibilità di bilancio. La programmazione deve favorire un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la*

coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Si applicano l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.";

- c) al comma 2 le parole *"l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale"* sono sostituite dalle seguenti parole *"l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale"*;
 - d) al comma 2-bis le parole *"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo,"* sono sostituite dalle seguenti parole *"Le amministrazioni che attivano le procedure di mobilità di cui al presente articolo finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedono,"*.
2. Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente *"Per le amministrazioni dello Stato le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando, ove necessaria, la riorganizzazione degli uffici dirigenziale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*.
3. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di

cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

Disposizioni urgenti di razionalizzazione delle limitazioni assunzionali previste dalle norme in materia di riduzione della spesa pubblica

Art.4

(Disposizioni in tema di incarichi dirigenziali)

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. *“Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. I dirigenti di ruolo in eccedenza hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza.”.*

TITOLO II

Disposizioni per il potenziamento della funzionalità delle pubbliche amministrazioni

CAPO I

Misure per l'amministrazione dell'interno

Art.5

(Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al Titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1."*
 - b) al comma 3, le parole: *"Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2"* sono sostituite dalle seguenti: *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo."*
3. All'attuazione dei commi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art.6

(Disposizioni in materia di sussidiarietà nei servizi di polizia stradale e di controllo aeroportuale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), dopo le parole: *"la rilevazione degli incidenti stradali"*, sono aggiunte le seguenti: *"dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter;"*
 - b) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, ovvero degli allenamenti stradali organizzati da società sportive accreditate dal CONI, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse*

persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche.”;

2) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

“3-*ter*. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-*quinqüies*, che dipendono da imprese, associazioni ed enti autorizzati dal Prefetto, su richiesta degli interessati. Le persone abilitate comunicano l'inizio dell'attività di rilevamento agli organi di polizia stradale competenti per territorio, secondo le modalità fissate dal disciplinare tecnico di cui al comma 3-*quinqüies*. Con lo stesso disciplinare sono determinati i casi e le modalità di comunicazione di eventuali violazioni riscontrate durante l'attività di rilevamento degli incidenti. Resta salva la facoltà degli interessati di chiedere l'intervento degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, quando nel corso dell'attività di rilevamento emergano lesioni personali determinate dal verificarsi del sinistro.

3-*quater*. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-*quinqüies*, che dipendono da imprese, associazioni ed enti autorizzati dal Prefetto. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale.

3-*quinqüies*. Le persone di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* devono avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avere effettuato un'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi ed essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate dai soggetti abilitati per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese, associazioni ed enti da cui dipendono i soggetti abilitati e può essere previsto che gli stessi debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate nel medesimo provvedimento. Gli atti di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono interamente a carico degli interessati o delle imprese, associazioni o enti da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono interamente a carico dei richiedenti.”.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.7

(Misure in materia di protezione civile)

- f. In ragione del complesso e peculiare impegno afferente le diverse situazioni di impiego concernenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle attività di protezione civile, è riconosciuto al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un incremento retributivo

finalizzato a compensare l'esercizio di peculiari attività in condizioni particolarmente disagiate per modalità di svolgimento ovvero in quanto comportanti specificità diverse dalle funzioni usualmente ascritte al profilo professionale di appartenenza.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti dei fondi disponibili, sono individuate le attività interessate a situazioni di particolare disagio lavorativo e a condizioni operative di particolare gravosità nonché i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione delle predette fattispecie e la corresponsione dei compensi di cui al comma 1.
3. Per il temporaneo soddisfacimento delle specifiche esigenze organizzative ed operative di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi anche di personale in posizione di comando o fuori ruolo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 9.ter, comma 4, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui

Art.8

*(Soccorso pubblico integrato con mezzi aerei
e prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001 adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

Art.9

(Alienazione e rottamazione dei veicoli sequestrati per illecito amministrativo)

1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il prefetto

effettua la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositarie autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, ovvero presso il custode-acquirente individuato ai sensi dell'art. 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, senza che, nello stesso periodo, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato interesse alla restituzione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione. La ricognizione è aggiornata con periodicità triennale.

2. I veicoli di cui al comma 1 sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo della cessione.
4. La cessione è comunicata dal prefetto al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
5. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 24 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6. Fuori dai casi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del citato decreto-legge 24 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo manifesti interesse alla restituzione successivamente all'alienazione, il medesimo ha titolo esclusivamente alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma effettivamente derivata dall'alienazione, al netto di eventuali oneri a suo carico.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

Misure per il Ministero degli affari esteri

Art.10

(Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale in servizio all'estero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il testo dell'articolo 199 è sostituito dal seguente:

“Articolo 199 Contributo per il trasporto degli effetti.

Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a

seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

- per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: cinquanta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: settantacinque per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 3.500: cento per cento.

La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al primo comma è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al primo comma e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri.”;

b) è abrogato l'articolo 200;

c) all'articolo 201 dopo la parola “*domestici*” sono soppresse le parole “*nonché per i trasporti di cui all'articolo 199*”;

d) al secondo comma dell'articolo 202 dopo la parola “*domestici*” sono soppresse le parole “*ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti*”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è aggiunto in fine il seguente comma:

“Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore a un anno, il personale ha titolo al

trattamento economico di cui alla parte terza del presente decreto, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200.”.

CAPO III Misure in materia di ambiente

Art.11

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti commi:

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRJ) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRJ) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.”

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRJ è fissato al 1° ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRJ su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI".

7. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi"

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra dipendenti dell'Agid o Consip s.p.a, due tra professori universitari ordinari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.

9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute, e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, si procede alla modifica del contenuto del contratto con Selex service management s.p.a. e all'eventuale rimodulazione del piano economico-finanziario e della durata.

10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12. Nell'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "(nuovo produttore)".

13. E' soppresso l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 26 aprile 2011, n. 95, e, conseguentemente, il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art.12

(Disposizioni per la funzionalità degli organi commissariali di cui all'art.1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 89)

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 89 necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel Comune di Statte, località "Mater gratiae", che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione d'impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'art.1 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 89, sentito l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Arpa della Regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il Comune di Statte, sono definite anche le misure di compensazione ambientale."